



Decreto Aiuti bis: crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

L'art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le **imprese non energivore**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, a condizione che il costo medio della componente energia elettrica calcolato per il 2° trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019
- per le **imprese non gasivore**, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, purché il prezzo del gas naturale, riferito al 2° trimestre 2022, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta:

- **devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;**
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Al fine di individuare le spese sostenute, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle relative fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione. L'impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento.

Determinazione del credito d'imposta relativamente al 2° trimestre 2022

Ricordiamo di seguito i requisiti per beneficiare del credito d'imposta già previsto per il 2° trimestre 2022 nelle ipotesi, rispettivamente, di imprese non energivore e non gasivore.

Imprese non energivore

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese diverse da quelle "energivore" di cui al Decreto MISE 21.12.2017 dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, i cui **costi per kW/h** della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al **primo trimestre 2019**.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al **15 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione ed escluso ogni onere accessorio), acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**, ossia dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Imprese non gasivore

Il beneficio spetta alle imprese "non gasivore" per le spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Il credito d'imposta è **pari al 25% delle spese sostenute** per l'acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici **consumato nel secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022)**.

Ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale devono essere considerati esclusivamente i costi della **componente "gas"**. Trattasi della macrocategoria indicata in fattura complessivamente alla voce "*spesa per la materia gas naturale*". **Non concorrono** al calcolo della spesa della componente "gas", a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete).

Utilizzo del credito d'imposta relativamente al 2° trimestre 2022

Ai fini della determinazione, e del successivo utilizzo, del credito d'imposta relativamente al 2° trimestre 2022, lo Studio si rende disponibile per effettuare il conteggio del credito d'imposta spettante.

A questo proposito sarà necessario raccogliere:

- quanto al credito d'imposta sulle spese di energia elettrica, i dettagli relativi:
- alle spese sostenute per la materia energia e ai KW consumati rispettivamente nei periodi del 1° trimestre 2019 e 2022 ai fini del calcolo dell'incremento del costo medio del KWh che dà accesso al credito d'imposta; per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 il costo medio del Kwh del primo trimestre 2019 si assume pari al valore di riferimento indicato dall'Agenzia delle Entrate;
- alle spese sostenute per la materia energia nel 2° trimestre 2022 come risultano dalle fatture ricevute di competenza del periodo.
- quanto al credito d'imposta sulle spese di gas, i dettagli relativi:
- al prezzo del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), riferita rispettivamente al primo trimestre 2019 e 2022;
- alle spese sostenute per la materia gas naturale nel 2° trimestre 2022 come risultano dalle fatture ricevute di competenza del periodo.

La invitiamo a contattarci quanto prima per eventuali approfondimenti e se intende incaricare lo Studio dell'elaborazione del credito d'imposta.

Dettagli conteggi per il 3° trimestre 2022

La informiamo che ai sensi dell'art. 2 comma 3bis del DL 50/2022 come modificato in sede di conversione dalla Legge 91/2022, ove nei primi due trimestri 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, è possibile ricevere dal proprio venditore, entro sessanta giorni dalla chiusura del trimestre e previa apposita richiesta, una comunicazione nella quale viene riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante.

Nel caso si trovasse nella situazione di cui sopra, La invitiamo a richiedere al Suo fornitore i dati relativi al 3° trimestre 2022.

Diversamente, i calcoli del credito d'imposta andranno gestiti manualmente come per il 2° trimestre 2022.

IN ALLEGATO DUE FORMAT DA TRASMETTERE TRAMITE PEC AI VS GESTORI DI ENERGIA E GAS PER RICEVERE IL CONTEGGIO ESATTO DEI CONSUMI